



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

Prot. 3567 del 17/07/2008

AI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DG ENERGIE RISORSE MINERARIE

AI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Agenzia Dogane – Ufficio Tributi
Agenzia Dogane – Ufficio Contenzioso
Agenzia Dogane – Ufficio Verifiche
Dipartimento Politiche Fiscali

AI MINISTERO AMBIENTE TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

AI UNIONE PETROLIFERA

AI ASSOPETROLI

AI ASSOCOSTIERI

AI ASSODISTIL

OGGETTO: Circolare esplicativa sull'applicazione nel 2008 del Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 368 punto 3, della Legge 296/06, criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti. Modalità di comunicazione dei dati, determinazione dell'obbligo e tracciabilità del prodotto miscelato.

In relazione al regolamento di cui al decreto, del Ministro delle Politiche agricole e forestali di concerto con Altri, 29 aprile 2008 n. 110 (d'ora in avanti indicato per brevità come "il regolamento") si forniscono, con la presente circolare, precisazioni e chiarimenti preliminari richiesti dagli operatori interessati facendo riserva di integrarle con successive istruzioni.

1. Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo (articolo 3 del regolamento).

L'articolo 3, comma 1 del regolamento prevede che, con cadenza annuale, taluni soggetti comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i quantitativi complessivi di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

benzina e gasolio immessi in consumo, come carburanti, nel corso dell'anno precedente nonché i quantitativi di biocarburanti da immettere, conseguentemente, in consumo in aderenza a quanto previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, e successive modificazioni (d'ora in avanti indicato per brevità come "articolo 2-quater").

Ciò detto si chiarisce che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento, tutti i soggetti titolari di depositi fiscali o doganali dai quali, nel corso dell'anno solare precedente, siano stati immessi in consumo, nel territorio nazionale, benzina EN228 e gasolio EN590, destinati alla carburazione. Rientrano tra i medesimi soggetti anche coloro che immettono in consumo i predetti carburanti, nel territorio nazionale, direttamente da depositi di altri Paesi comunitari o successivamente ad operazioni di importazione senza il transito dei prodotti stessi attraverso i depositi nazionali.

Qualora un soggetto detenga la titolarità di due o più depositi nazionali, è tenuto a presentare una unica dichiarazione complessiva che riporti i quantitativi totali di biocarburanti immessi in consumo suddivisi secondo le tipologie di prodotto di cui all'allegato 1b, nonché il dettaglio dei singoli depositi secondo quanto previsto dall'allegato 1c.

Analogamente occorre procedere per i carburanti ed i biocarburanti importati e direttamente immessi in consumo nel territorio nazionale nonché per quelli provenienti da depositi fiscali comunitari e direttamente immessi in consumo nel territorio nazionale.

Ai fini della determinazione del quantitativo di biocarburanti effettivamente immesso in consumo nel territorio nazionale in rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-quater, è possibile far riferimento al quantitativo totale di immissioni in consumo di biocarburanti effettuati da tutti i depositi di cui il soggetto è titolare. Nel computo del suddetto quantitativo possono altresì essere tenuti in considerazione i biocarburanti importati e direttamente immessi in consumo nel territorio nazionale nonché quelli provenienti da depositi fiscali comunitari e direttamente immessi in consumo nel territorio nazionale.

Per quel che riguarda il calcolo del quantitativo di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo si riporta che, per carburante immesso in consumo, deve intendersi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

il quantitativo complessivo di gasolio e di benzina, destinati all'impiego come carburanti, per il quale si è verificato il presupposto per l'esigibilità dell'accisa.

Pertanto, ai fini della determinazione dei quantitativi di carburanti immessi in consumo nell'anno precedente su cui calcolare la percentuale di obbligo ai sensi del regolamento, occorre prendere in considerazione i quantitativi estratti dai depositi fiscali di competenza per i quali risulta essere stata assolta l'accisa, anche in forma ridotta, unitamente a quelli per i quali si sono verificate le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'accisa stessa in relazione al particolare impiego.

Ai predetti quantitativi devono essere aggiunti i quantitativi dei carburanti in parola importati e direttamente immessi in consumo nel territorio nazionale nonché quelli provenienti da depositi fiscali comunitari e direttamente immessi in consumo nel territorio nazionale.

In considerazione del combinato disposto dei comma 1 e 2 del predetto articolo 2-quater si sottolinea che, ai fini del calcolo dei quantitativi di biocarburanti da immettere in consumo ai sensi del medesimo articolo 2-quater, debbano essere considerati i quantitativi di gasolio e benzina impiegati come carburanti in motori a combustione interna, per la finalità principale della propria traslazione. In tal senso, per le finalità del suddetto calcolo, non devono essere considerati, ad esempio, i carburanti impiegati in motori termici fissi accoppiati ad alternatori per la produzione di energia elettrica ovvero i carburanti impiegati in motori fissi per la produzione di forza motrice.

2. Autocertificazioni

I soggetti obbligati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, devono autocertificare, compilando i moduli di cui all'allegato 1 della presente circolare, i seguenti dati:

Quantitativi complessivi di benzina (EN 228) immessi in consumo nel 2007
Quantitativi complessivi di gasolio (EN 590) immessi in consumo nel 2007



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

Quantitativo di biocarburanti da immettere nel 2008 ai sensi della quota d'obbligo (2%)
Quantitativi complessivi di biocarburanti immessi in consumo nel 2007

Inoltre, al fine di monitorare l'andamento del rispetto dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti per l'anno 2007, i soggetti obbligati, entro la stessa data, devono comunicare i quantitativi complessivi di biocarburanti immessi in consumo in tale anno, secondo la seguente ripartizione:

prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati
prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati
prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati
prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati

Tale documentazione andrà inviata, sulla base della modulistica allegata, al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, Via XX settembre, 20 – 00187 Roma.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

3. Trasferimento di biocarburanti miscelati.

Si precisa che, al fine del calcolo dei quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 2quater, ogni soggetto può tenere in considerazione anche i quantitativi di biocarburanti, miscelati nel gasolio o nella benzina, pervenuti al medesimo soggetto in regime sospensivo di accisa e successivamente immessi in consumo direttamente dal deposito fiscale inerente il medesimo soggetto.

Ciò a condizione che sulla relativa fattura o su altro documento allegato o a mezzo di autocertificazione, sia annotato, dal soggetto cedente, il quantitativo di miscela ceduto nonché la percentuale e il quantitativo del biocarburante in essa contenuto espresso in volume e peso, indicando se tale quantitativo non sia già stato utilizzato dal cedente ai fini dell'assolvimento della sua quota d'obbligo.

Tale tracciabilità riguarda anche il prodotto miscelato importato.

4. Immissione in consumo di biocarburante fiscalmente agevolato

Relativamente al comma 4 dell'art. 6 – Certificazione di immissione in consumo di biocarburante fiscalmente agevolato, si precisa che con il termine “bando” deve intendersi l'intero contingente annuale fissato dalla Legge Finanziaria 2007 per il periodo del programma agevolato.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Deserti